

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

38° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971

Presidenza del Presidente CAROLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli Stati membri della Comunità economica europea » (1701-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 485, 486, 490
DE LEONI, relatore alla Commissione	486
MEZZA Maria Vittoria, sottosegretario di Stato per la sanità	486
PERRINO	490

INTERROGAZIONI

Svolgimento:

PRESIDENTE	483
----------------------	-----

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Albanese, Arcudi, Argiroffi, Barra, Caroli, Colella, De Falco, De Leoni, Del Nero, Menchinelli, Minella Molinari Angiola, Pauselli, Perrino, Senese, Zelioli Lanzini.

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Maria Vittoria Mezza.

COLELLA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima è del senatore Avezzano Comes. Ne do lettura:

AVEZZANO COMES. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare nei confronti della ditta CERO (Cooperativa estrazione raffineria oli), avente sede in Castellana Grotte (Bari), alla via Putignano n. 36, la quale con la sua attività attenta gravemente alla salute pubblica.

Premesso che:

la predetta ditta è stata catalogata dall'autorità sanitaria locale e provinciale fra le industrie insalubri di prima classe, per cui a norma di legge dovrebbe essere immediatamente traslocata lontano dal centro urbano;

l'ufficiale sanitario *pro tempore* del comune di Castellana Grotte, in data 22 febbraio 1964, faceva rilevare al sindaco, onorevole professoressa Maria Miccolis, la necessità di un'ordinanza comunale che prescrivesse alla ditta l'eliminazione dei gravi inconvenienti igienico-sanitari nel termine perentorio di trenta giorni, con l'adozione di tutti quei sistemi ed accorgimenti che il buon senso e l'ingegneria possono consigliare;

l'ufficiale sanitario *pro tempore* del comune di Castellana Grotte, in data 9 febbraio 1965, comunicava al sindaco, onorevole professoressa Maria Miccolis, che, poichè il nocumento alla salute pubblica per l'attività della ditta CERO non era stato eliminato, ai sensi dell'articolo 61 del regolamento locale d'igiene, degli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265; degli articoli 102 e 104 del regolamento generale sanitario di cui al regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, si rendeva indispensabile una nuova ordinanza che prescrivesse alla predetta ditta CERO l'adozione, entro il termine di quaranta giorni, di speciali cautele per il suo esercizio (impianti e dispositivi di raffinazione degli oli atti ad impedire esalazioni fetide e dannose, camere o caldaie a combustione per-

fetta e fumaioli idonei di altezza superiore a venti metri lineari);

l'ufficiale sanitario del comune di Castellana Grotte comunicava, in data 25 marzo 1965, al sindaco, onorevole professoressa Maria Miccolis, che, malgrado l'ordinanza del 12 febbraio 1965, la direzione della ditta CERO nulla aveva rinnovato, modificato o migliorato;

in data 12 marzo 1968 un numerosissimo gruppo di cittadini interessati inoltravano al Ministro della sanità del tempo, onorevole Luigi Mariotti, un'istanza intesa ad ottenere una valida protezione della salute pubblica;

in data 10 gennaio 1969 il medico provinciale *pro tempore*, con nota n. 776, comunicava al sindaco di Castellana Grotte, onorevole professoressa Maria Miccolis, che la ditta CERO, malgrado i reiterati sopralluoghi effettuati, non aveva provveduto ad eliminare gli inconvenienti igienico-sanitari denunciati e che, dalla relazione dei dipendenti vigili sanitari provinciali, si rilevava che la predetta ditta continuava a far uso delle sanse esauste, quale combustibile per alimentare le caldaie;

il sindaco di Castellana Grotte, onorevole professoressa Maria Miccolis, malgrado le varie istanze dei cittadini e l'interessamento del medico provinciale, si limitava, in data 18 gennaio 1969, a diffidare semplicemente la predetta ditta;

considerato che:

la già citata ditta CERO trovasi in una zona del paese in forte espansione urbanistica;

è stata considerata dalle autorità competenti insalubre di prima classe, e quindi incompatibile con le norme sanitarie in vigore, la sua presenza nel centro abitato;

l'uso della sansa quale combustibile crea una fuoriuscita di fumo frammisto a particelle di sansa non bruciata, il che provoca un grave, continuo danno agli abitanti della zona;

poichè moltissime abitazioni sono ancora prive di acquedotto, l'acqua piovana che si immette nei pozzi delle case limi-

12^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1971)

trofe alla ditta CERO viene inquinata e resa perciò inservibile per il fabbisogno familiare;

risulta che, appena sotto la superficie dello stabilimento, sono poste delle cisterne che contengono infiammabili, pericolosissime perciò per il centro abitato;

il sindaco *pro tempore* del comune di Castellana Grotte, pur avendone il potere, finora non è riuscito a risolvere tale delicato problema, dimostrando una deprecabile superficialità nell'espletamento delle funzioni di primo cittadino ed una scarsa considerazione della salute pubblica e della sua tutela, come risulta dal fatto che, malgrado fossero scaduti i termini fissati dall'ordinanza perchè la ditta CERO eliminasse definitivamente tutti gli inconvenienti igienico-sanitari, pur avendone i poteri, non ha ordinato nè la sospensione dell'attività dello stabilimento, nè l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari,

per tutti i predetti motivi e considerato che la massima autorità locale, malgrado le più vive insistenze del medico provinciale, non ha potuto o voluto risolvere il delicato problema che investe direttamente la salute pubblica, si chiede al Ministro interrogato di intervenire, nella misura che riterrà più opportuna, per assicurare a tutti quei cittadini quanto meno la protezione della loro salute e di quella dei loro figli.

Si precisa che copia della presente interrogazione è stata inoltrata, per i provvedimenti del caso, al Procuratore della Repubblica di Bari. (int. or. - 1350).

Ai sensi dell'articolo 148, quarto comma, del Regolamento, constatata l'assenza del presentatore, dichiaro decaduta questa interrogazione.

La seconda interrogazione è del senatore Maccarrone Antonino. Ne do lettura:

MACCARRONE Antonino. — *al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se è a conoscenza di una circolare del Ministero dell'interno con cui si dà disposizione ai prefetti di non procedere alla individuazione di quegli interessi originari che,

con discutibile interpretazione della vigente legge ospedaliera, è ad essi attribuita;

se parimenti gli risulta che lo stesso Ministero abbia dato direttive agli stessi prefetti per bloccare la nomina dei rappresentanti degli Enti locali negli Enti ospedalieri già costituiti;

quali iniziative intende adottare per rimuovere tutti gli ostacoli per la sollecita costituzione degli Enti ospedalieri e per normalizzare la gestione secondo le norme della legge in vigore. (int. or. - 1277)

Ai sensi dell'articolo 148, quarto comma, del Regolamento, constatata l'assenza del presentatore, dichiaro decaduta questa interrogazione.

La terza interrogazione è del senatore Pennacchio. Ne do lettura:

PENNACCHIO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se, nell'interesse di una doverosa tutela dell'incolumità di una categoria di cittadini, quale è quella che si dedica alle discipline agonistiche, non ritenga indispensabile che i campi di gioco, dove particolarmente si esplica con intenso sforzo fisico l'attività sportiva, siano muniti di idonee e speciali attrezzature sanitarie di pronto soccorso.

L'episodio relativo alla morte del giocatore Mancini della « Tevere-Roma », avvenuta domenica 11 gennaio 1970, quale ne sia stata la causa, e la previsione di tante situazioni di pericolo connesse con lo svolgimento del gioco, ripropongono l'esigenza di una soluzione del problema rivolta allo scopo di assicurare che le società dispongano di mezzi di pronto ed efficace intervento.

Tali attrezzature, peraltro, potrebbero servire e dimostrarsi utili anche per i casi non infrequenti di soccorso di quegli spettatori che, in occasione di gare sportive, si dovessero trovare nell'assoluta necessità di essere urgentemente assistiti. (int. or. - 1355)

Ai sensi dell'articolo 148, quarto comma, del Regolamento, constatata l'assenza del presentatore, dichiaro decaduta questa interrogazione.

Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

12^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1971)

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli Stati membri della Comunità economica europea** » (1701-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli Stati membri della Comunità economica europea », approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Leoni di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati

DE LEONI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, questo disegno di legge, già discusso ed approvato dalla nostra Commissione, torna al nostro esame perchè la Camera dei deputati vi ha apportato alcune modificazioni. Per la esattezza sono state sostituite, alla lettera a) dell'articolo 3, le parole « sezionamento e asportazione » alle altre: « sezionamento o asportazione »; al primo comma dell'articolo 6 è stato aggiunto il richiamo al Capitolo III dell'allegato I; è stato soppresso il secondo comma dell'articolo 6 e sono stati sostituiti il secondo ed il terzo periodo del quarto comma dello stesso articolo con il seguente periodo: « Le competenze di questi ultimi sono stabilite dal Ministero della sanità e la relativa spesa, comprensiva degli oneri sociali, è a carico dell'imprenditore »; alla prima parte del primo comma dell'articolo 14 è stata aggiunta la parola: « equine » dopo l'altra: « bovine » e, infine, al quarto comma dell'articolo 24 sono state sostituite le parole: « legge 23 gennaio 1968, n. 30 » con le altre: « legge 30 dicembre 1970, n. 1239 ».

La Camera dei deputati, inoltre, ha apportato alcune modificazioni all'allegato I e, precisamente, ha sostituito al punto 3, lettera

b), del Capitolo III le parole: « nei macelli o nei laboratori » con le altre: « nei macelli e nei laboratori » e al punto 55 del capitolo XIII le parole: « appese e collocate » con le altre: « appese o collocate ».

Per quanto mi concerne, dichiaro di essere favorevole alle modificazioni testè illustrate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MEZZA, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Da parte del Governo non vi sono osservazioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Nell'articolo 3, la parte introduttiva e le lettere da b) a f) non sono state notificate dalla Camera dei deputati.

Do lettura del punto a) nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento.

a) *carcassa*: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento e asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle: inoltre, per i bovini, ovini, caprini e solipedi, dopo scuoiamento;

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo notificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Gli articoli 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

12^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1971)

Do lettura del primo comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

I macelli ed i laboratori di sezionamento di cui al precedente articolo 4 sono riconosciuti idonei dal Ministero della sanità dopo che sia stato constatato il rispetto delle condizioni di cui ai capitoli I, II e III dell'allegato I.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha soppresso il secondo comma dello stesso articolo 6. Metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Il terzo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del quarto comma dell'articolo 6 modificato dalla Camera dei deputati:

In casi particolari, nei quali l'entità della macellazione e della lavorazione delle carni o l'assolvimento di altre mansioni di servizio impediscano ai veterinari comunali l'espletamento dei compiti di ispezione sanitaria e di controllo di cui al precedente comma, il Ministero della sanità provvede ad assicurare l'ispezione sanitaria e il controllo dei macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti suddetti mediante veterinari provinciali o veterinari appositamente incaricati. Le competenze di questi ultimi sono stabilite dal Ministero della sanità e la relativa spesa, comprensiva degli oneri sociali, è a carico dell'imprenditore.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

I successivi commi dell'articolo 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel testo modificato.

(È approvata).

Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura della prima parte del primo comma dell'articolo 14 modificata dalla Camera dei deputati:

Qualora vi sia pericolo della propagazione in Italia di malattie degli animali in seguito all'introduzione dal territorio di uno Stato membro di carni fresche bovine, equine, suine, ovine e caprine, con apposita ordinanza del Ministero della sanità possono essere prese le seguenti misure:

La metto ai voti.

(È approvata).

Le lettere a) e b) del primo comma, e il secondo e il terzo comma dell'articolo 14 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 14 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Gli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 24 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del quarto comma dell'articolo 24 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

La visita veterinaria di cui al presente articolo può essere integrata, secondo le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero della sanità, da analisi ed esami di laboratorio, ai sensi della legge 30 dicembre 1970, r. 1239.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 24 quale risulta nel testo modificato.

(È approvata).

Gli articoli 25, 26, 27 e 28 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati all'allegato I.

12^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1971)

Al Capitolo III, punto 3, la lettera *b*) è stata modificata dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

b) cani, gatti e animali da cortile non sono ammessi nei macelli e nei laboratori di sezionamento. Deve essere assicurata la distruzione sistematica degli insetti, dei roditori e di ogni altro parassita;

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

Al Capitolo XIII, il punto 55 è stato modificato dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

55. Le carcasse, le mezzene e i quarti, eccetto la carne congelata e imballata in condizioni che corrispondono alle esigenze dell'igiene, devono essere sempre trasportati appesi; le altre parti e le frattaglie devono essere trasportate appese o collocate su supporti, ove non siano imballate o contenute in recipienti resistenti alla corrosione. Tali supporti, imballaggi e recipienti devono corrispondere alle esigenze dell'igiene e, in particolare per quanto riguarda gli imballaggi, alle disposizioni del presente allegato. I visceri devono sempre essere trasportati in imballaggi resistenti ed impermeabili ai liquidi ed alle sostanze grasse. Gli imballaggi non possono essere riutilizzati se non previa pulizia e disinfezione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti nel suo complesso l'Allegato I.

(È approvato).

Gli allegati II e III non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

P E R R I N O . Nel preannunciare il mio voto favorevole al disegno di legge, desidero peraltro richiamare l'attenzione della rappresentante del Governo su alcuni punti riguardanti il crescente consumo, in tutto il

mondo e quindi anche in Italia, di carne fresca e il conseguente aumento dei prezzi.

Nel nostro Paese è in atto una politica per lo sfruttamento delle risorse interne, ma il nostro mercato non riesce a far fronte alla domanda di carne fresca per tutto il territorio nazionale. Il Ministero della sanità ha avviato, negli anni scorsi, una politica di bonifica del bestiame attraverso congrui stanziamenti; anche nel bilancio di previsione della spesa per l'anno 1972 è stato incrementato di 2 miliardi lo stanziamento per tale bonifica, specie contro la tubercolosi del bestiame. Però tutte queste iniziative per il risanamento del nostro patrimonio zootecnico non costituiscono che un pallido contributo alla soluzione del grosso problema del fabbisogno quantitativo di carne fresca.

Secondo le previsioni più recenti, nel 1971 importeremo carni per complessivi 88 miliardi di lire. Uno studio della FAO prevede che dal 1970 al 1980 il consumo di carne fresca aumenterà del 40 per cento e, di conseguenza, parimenti del 40 per cento aumenteranno i prezzi: vale a dire che in Italia si verificherà un aumento tale da portare il costo della carne da 3.000 a 4.000 lire al chilo.

È anche in atto una serie di drastiche misure, per il contenimento interno del consumo, nei paesi esportatori: il senatore Bettiol, tornato di recente dal Sud America, ha riferito che l'Argentina ha adottato un provvedimento per cui per 15 giorni non si macelleranno carni, e ciò al fine d'incrementare la riproduzione dei capi di bestiame. A parte le considerazioni sul conseguente aumento dei prezzi, si prospetta per l'avvenire la difficoltà di soddisfare alle richieste del nostro mercato di consumo di carne fresca.

Occorre provvedere in tempo a questa situazione: mi richiamo al convegno svoltosi di recente alla Fiera di Verona in cui sono stati richiesti concreti aiuti, da parte del Ministero della sanità d'intesa con quello dell'agricoltura, non solo ai fini della bonifica cui ho accennato prima, ma anche per agevolare l'allevamento e la riproduzione avicola e degli animali da cortile, e soprattutto, per quanto riguarda alcuni prodotti nuovi, la cosiddetta carne nuova: mi

12^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1971)

riferisco, secondo gli studi di genetica fatti in Germania ed in Danimarca, al cosiddetto « maiale magro », che ha alcune costole in più e che, pur essendo assolutamente magro, è saporito e di volume notevolmente superiore al normale. Non risulta che in Italia siano stati avviati allevamenti del genere su scala industriale. All'estero esiste anche la carne da incrocio delle pecore, per cui è possibile ottenere agnelli che in poco tempo raggiungono il peso di 100 chili.

Desidero richiamare l'attenzione del Governo, e per esso del Ministero della sanità, su questa politica sanitaria rivolta al potenziamento della produzione della carne.

È questo un settore che riguarda anzitutto l'Agricoltura, ma anche la Sanità, che interviene e stanziava parecchi miliardi all'anno per la bonifica del bestiame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore generale DOTT. BRUNO ZAMBIANCHI